

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 19 luglio 2021, n. 202
D.G.R. 294 del 24 febbraio 2021. Certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative, di cui alla L. 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimento di conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Viste le Determinazioni del Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell'11/9/2009;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 19/10/2009;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 12/5/2015 ad oggetto: "Art.18 comma 2 del DPGR 22 febbraio 2008, n. 161- Conferimento incarico di Direzione dei Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità".
- Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 ad oggetto: "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione".
- Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 ad oggetto: Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione".
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione n. 16 del 31/3/2017 ad oggetto "Attuazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA ". Approvazione Atto di Alta Organizzazione". Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi".
- Vista la D.G.R. n. 875 del 15/5/2019 recante la nomina del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore riceve la seguente relazione.

L'art. 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38 («Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore») prevede, al comma 2, che «*con accordo stipulato (...) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali (...)*».

In forza dell'Intesa sancita in data 25 luglio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. Atti n. 151/CSR) sono stati stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.

L'art. 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) disponeva che *«Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate».*

Con Accordo sancito in data 10 luglio 2014 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano (rep. Atti n. 87/CSR) sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore nonché le strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali ed assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore in conformità al su citato art. 5, comma 2, della l. n. 38/2010.

In particolare, l'art. 4 del suddetto Accordo stabilisce che *«Nelle reti delle cure palliative pubbliche e private accreditate sono idonei a operare i medici in servizio presso le reti medesime che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

Successivamente, in data 22 gennaio 2015, con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano (rep. Atti n. 1/CSR, così come rettificato dall'Atto rep. n. 38/CSR del 19 marzo 2015), sono stati definiti i criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate se non in possesso della specializzazione, ovvero in possesso di una specializzazione diversa da quella in cure palliative o equipollenti di cui al d.m. 28 marzo 2013.

Il decreto ministeriale 4 giugno 2015 ha, poi, definito i criteri uniformi per la certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative individuando i requisiti partecipativi, le modalità di presentazione delle istanze, nonché la documentazione pertinente.

Con nota prot. n. 0053142-P-11/11/2015 il Ministero della Salute, a seguito dei chiarimenti richiesti in data 31/7/2015 dal Coordinamento della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, ha precisato che la ratio degli interventi normativi riguardanti i medici operanti nel campo delle cure palliative privi di specializzazione, o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al D.M. 28 marzo 2013, è stata "quella di introdurre una deroga alla normativa generale vigente per l'accesso al SSN, al fine di consentire ai medici in parola, da un lato di continuare ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative e dall'altro di partecipare ai concorsi pubblici indetti nella disciplina cure palliative sulla base di certificazione rilasciata dalla Regione e attestante la specifica esperienza triennale maturata".

Con Deliberazione di Giunta n. 917 del 6 maggio 2015, la Regione Puglia ha approvato le linee guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia, in attuazione dell'Atto d'Intesa sottoscritto in Conferenza Stato - Regioni (Rep. N. 152/2012).

Le predette linee guida, in particolare, prevedono all'art. 5 che *«ciascuna rete locale di cure palliative, in accordo con il Centro di Riferimento Regionale per le cure palliative, in base alle caratteristiche del proprio territorio e alla presenza di organismi no profit che erogano cure palliative, si doti di un proprio modello che definisca l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle unità operative di cure palliative, garantendo la partecipazione di tutti i soggetti (pubblici e privati) erogatori di cure palliative sul territorio aziendale».*

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene ricomprendere, fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni del terzo settore, con sede legale ed operatività sul territorio regionale, i cui fini statutari comprendono l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, che abbiano instaurato rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative nei vari ambiti assistenziali.

L'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di stabilità 2019) dispone che «*Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*».

L'art. 5, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha inoltre previsto che «All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della ((legge 30 dicembre 2018, n. 145)), le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma». Ne deriva che l'ultima parte dell'art. 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recita ora che «L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto» legge 30 dicembre 2019, n. 162.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2454 del 30 dicembre 2019 la Regione Puglia ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative ai sensi dell'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Con nota prot. AOO_183 n. 3276 del 28 febbraio 2020 la Regione Puglia, avendo avuto notizia dell'avvio dell'iter di approvazione dello schema di decreto rubricato «Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate», ha temporaneamente sospeso il suddetto procedimento, in attesa di indicazioni da parte del Ministero della Salute.

Tuttavia, l'iter che avrebbe dovuto condurre all'adozione del decreto ministeriale non è, ad oggi, giunto a conclusione.

Pertanto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 24 febbraio 2021 si è reso necessario procedere a dare attuazione a quanto previsto dalla DGR n. 2454/2019, con la precisazione che, qualora il Ministero

della Salute dovesse successivamente addivenire all'emanazione del decreto in parola ed all'approvazione di ulteriori criteri di certificazione, sarà avviato un nuovo procedimento per tutti gli eventuali futuri possessori di questi ultimi

Entro il 10 aprile 2021, termine ultimo per la presentazione delle istanze, sono pervenute n. 18 domande conformi alle indicazioni operative allegate alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 24 febbraio 2021.

Sulla scorta delle considerazioni in fatto e in diritto sopra esposte, a conclusione del procedimento amministrativo avviato con Deliberazione di Giunta n. n. 294 del 24 febbraio 2021, si propone:

- di accogliere le istanze presentate dai medici riportati nell'elenco Allegato "A" al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto provviste dei requisiti individuati dal D.M. 4 giugno 2015 e dall'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per il rilascio della certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative;
- di rilasciare, per lo effetto, ai medici riportati nell'elenco Allegato "A" la certificazione dell'esperienza professionale necessaria ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto in possesso all' 1 gennaio 2019 di esperienza triennale nel campo della cure palliative maturata presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;
- di non accogliere le istanze presentate dai sanitari riportati nell'elenco Allegato "B" al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto prive dei requisiti individuati dal D.M. 4 giugno 2015 per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 – Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari sia "comuni" che "sensibili" e/o giudiziari; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario istruttore;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

D E T E R M I N A

1. di accogliere le istanze presentate dai medici riportati nell'elenco Allegato "A" al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto provviste dei requisiti individuati dal D.M. 4 giugno 2015 e dall'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per il rilascio della certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative;
2. di rilasciare, per lo effetto, ai medici riportati nell'elenco Allegato "A" la certificazione dell'esperienza professionale necessaria ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto in possesso all' 1 gennaio 2019 di esperienza triennale nel campo della cure palliative maturata presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;
3. di non accogliere le istanze presentate dai sanitari riportati nell'elenco Allegato "B" al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto prive dei requisiti individuati dal D.M. 4 giugno 2015 per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative.
4. di dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d) composto da n. 10 (dieci) facciate, comprensivo degli allegati, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

D.G.R. 294 del 24 febbraio 2021. Medici in possesso della Certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA
Allegrini	Bartolomeo	
D'Alessandro	Alessandro	
De Vita	Caterina	
Gerardi	Assunta Maria Teresa	
Giuffreda	Alessandro	
Grassi	Maria Cristina	
Iacovizzi	Carmelo	
Leo	Antonio	
Maggipinto	CoSETta	
Marinaccio	Marco Valentino	
Modugno	Donato	
Pace	Antonella	
Pascazio	Annamaria	
Pupillo	Lucia Marcella	
Raio	Annalisa	
Roselli	Lidia Anna	
Sfregola	Gabriele	
Zaza	Angelo	

· palliative, di cui alla L. 30 dicembre 2018, n. 145. Allgato A.

**D.G.R. 294 del 24 febbraio 2021. Istanze non accolte
poiché prive dei requisiti richiesti ai fini del rilascio
della Certificazione dell'esperienza triennale
nel campo delle cure palliative, di cui
alla L. 30 dicembre 2018, n. 145. Allegato B.**

COGNOME NOME DATA DI NASCITA MOTIVAZIONE

Delli Santi Iris
Candidata priva del requisito dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative ai sensi dell'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Moliterni Paola
Candidata in possesso di specializzazione in Anestesiologia e rianimazione, ritenuta equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998, alla specializzazione in cure palliative ed annoverata dalla legge n. 38/2010 tra le specializzazioni con specifica competenza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore.

CAMPOBASSO
GIOVANNI
19.07.2021
10:41:10 UTC